

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 226 DEL 10/09/2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2024.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 354 del 09/12/2016 con la quale era stata aggiudicata la gara ufficiosa, mediante procedura negoziata, alla società B.N.I. Srl – Broker Net Italia, per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo della Camera di Commercio di Lucca per il periodo 2017-2018;

- la determinazione dirigenziale n. 331 del 15/10/2018 con la quale era stata esercitata la facoltà prevista dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di ripetizione del servizio per il periodo 01/01/2019-31/12/2020 in favore della B.N.I. Srl, così come riportato nel contratto stipulato a suo tempo con la medesima società;

Considerato che:

- il servizio di brokeraggio o attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste, ai sensi dell'art. 106 del Codice delle Assicurazioni *“nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”*;

- le attività del broker consistono nell'analisi dei rischi, nella definizione delle specifiche contrattuali, nell'individuazione delle compagnie assicurative idonee, nella gestione dei contratti, nell'assistenza per la liquidazione dei danni, nell'aggiornamento costante sulle

dinamiche dei rischi e sull'andamento del mercato assicurativo;

Posto che:

- il 31.12.2020 scadrà il contratto in essere con la B.N.I. Srl e che non sono presenti all'interno dell'Ente, figure professionali qualificate e/o specializzate nella materia delle assicurazioni;

- si rende necessario, pertanto, provvedere alla stipula di un nuovo contratto per il servizio di brokeraggio che assicuri alla Camera di Commercio il necessario supporto tecnico e la competenza professionale adeguata a valutare gli strumenti assicurativi da attivare nel prossimo futuro a copertura dei rischi inerenti lo svolgimento delle proprie attività e funzioni, ed in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo: incendio e furto - infortuni amministratori – R.C. auto, furto e incendio automezzo - responsabilità civile verso terzi- responsabilità patrimoniale per colpa lieve - responsabilità patrimoniale conciliatori – kasko veicoli dipendenti - all risk su opere d'arte ed altri contratti assicurativi che si rendessero necessari nel prossimo quadriennio;

Fermo restando che:

- il compenso del broker si manterrà, come fino ad oggi avvenuto, a carico delle compagnie assicurative e nessun onere graverà sul bilancio della Camera di Commercio per le prestazioni ed i servizi di brokeraggio assicurativo;

- l'importo complessivo del contratto, valutata anche la proroga tecnica di 120 gg, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, è stimabile in circa € 13.000, il cui onere, in ogni caso, non graverà sul bilancio della Camera di Commercio come spiegato al punto precedente;

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei Contratti Pubblici;

Visti in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori";

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip utilizzandone comunque i parametri prezzo-qualità per le

proprie gare autonomamente gestite;

Dato atto che:

- il servizio oggetto del presente provvedimento, non rientra in alcuna delle fattispecie di ricorso obbligatorio alle convenzioni Consip Spa;

Tenuto conto che:

- le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...];

- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non sono attivi operatori economici preventivamente qualificati e selezionati;

Preso atto:

- che per il servizio richiesto, dunque, è stata attivata una trattativa diretta con la B.N.I. Srl, fornitore uscente del servizio, in ragione di:

- l'elevato grado di soddisfazione nel precedente rapporto contrattuale in termini di rispetto dei tempi, qualità della prestazione ed esecuzione a regola d'arte;

- affidabilità dell'operatore economico e capacità dello stesso di fornire prestazioni qualitative di elevato livello;

Tenuto conto:

- dei principi che governano le procedure d'appalto e aggiudicazione dei contratti di forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;

- dei controlli effettuati sull'impresa che sono andati a buon fine e che hanno riguardato:

- Visura camerale (assenza procedure concorsuali)

- DURC (regolarità contributiva)

- Casellario informatico tenuto dall'ANAC

- Casellario giudiziale

- Certificato fiscale

Richiamati, in particolare:

- i principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità;

Valutato:

- di affidare all'impresa B.N.I Srl l'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo per il

periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024;

DETERMINA

1. - di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'impresa B.N.I. Srl, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore della Camera di Commercio di Lucca per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024, secondo il contratto che allegato alla presente determina ne diventa parte integrante e sostanziale.

2. - Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016:
Dott.ssa Alessandra Bruni – Dirigente Area Amministrazione.

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente